GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PRO	OCESSO VERBALE	DELLA SEDUTA DEL	1 5 MAR. 2082		
ADDI: 1 5 MAR. COLOMBO, 212 - RO	NELLA	SEDE DELLA REGIONE L A LA GIUNTA REGIONAL			
STORACE SIMEONI ARACRI AUGELLO CIAFAMELLETTI DIONISI FORMISANO	Francesco Giorgio Francesco Andrea Luigi Armando Anna Teresa	Presidente Vice Presidente Assessore	GARGANO IANNARILLI ROBILOTTA SAPONARO SARACENI VERZASCHI	Giulio Antonello Donato Francesco Vincenzo Maria Marco	Assessore
ASSISTE IL S	EGRETARIO Dott. .OMISSIS	Adolfo Papi.			
ASSENTI: SIHE	oni- ARACR	i-GARGANO-			
	DELIB	erazione nº3	13-		
GGETTO:					
		LA MARIA IMMACO	STATA	Roma - Via	del
Casa di c Casaletto,	ura privata "VII 391. Autorizzazi e	LA MARIA IMMACI one ai sensi dell'art. 58 d	lella L.R. 31.12.19	97, n. 64.	
			1		

LA GIUNTA REGIONALE

- SII PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità:
- VISTA la L.R. 31.12.87, n. 64, che detta norme per le autorizzazioni, la vigilanza e le convenzioni con le case di cura private;
- TENUTO CONTO delle note dell'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute del 9.1.96 prot. n. 179 e del 18.10.96 prot. n. 8869, trasmesse alle Aziende USL;
- VISTA la legge regionale del 20.09.1993, n. 55, che detta norme per la riorganizzazione della rete ospedaliera nel Lazio, ai sensi della legge 30.12.1991, n. 412, con particolare riferimento all'art. 11:
- VISTA la legge regionale del 1.09.1993, n. 41, concernente l'organizzazione, il funzionamento e la realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali:
- VISTA la propria deliberazione n. 2499 del 6.05.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la trasformazione delle case di cura per lungodegenza, in attuazione dell'art. 11 della L.R. 5593, della L.R. 41/93 e del R.R. 1/94.
- PRESA ATTO che la casa di cura privata "Villa Maria Immacolata" di Roma, ricompresa tra le case di cura da riconventire, risultava convenzionata per n. 144 posti letto per lungodegenza:
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 24.03.1998, n. 1031, relativa alla presa d'atto del verbale d'intesa che la Società "IC.E.C. Casa di cura "Villa Maria Immacolata" S.r.l., ha sottoscritto in data 27.2.1998, ai sensi D G.R 2499/97, che prevedeva la disponibilità a riconvertire i predetti posti letto in 80 posti residenza di R.S.A., 64 posti letto per lungodegenza medica;
- PRESA ATTO del decreto del Medico Provinciale prot. n. 8/Roma V2882 del 11/5/1967, nonché del successivo decreto prot. n. 8/Roma/V.2423 del 24/4/1970, dal quale si evince che la casa di cura era autorizzata per la capacità nestriva di n. 150 posti letto;
- VISTO Il nulla osta del Direttore Generale della Azienda USL ROMA D, di cui alla deliberazione n. 1497 del 21.12.2001, trasmesso alla Regione Lazio con nota del 7.1.2002, prol. n. 8 per la conferma dell'autorizzazione della casa di cura, ai scusi dell'art. 58 della L.R. 31.12.87, n. 64, per la capacità ricettiva di n. 64 posti letto per lungodegenza medica e per i seguenti servizi di diagnosi e cura utilizzabili per pazienti esterni:
 - diagnostica radiologica:
 - laboratorio analisi cliniche;
- PRESO ATTO che il nulla osta risulta corredato , in particolare, della seguente documentazione: richiesta della casa di cura del 6/9.2001, planimetria, composta da n. 9 tavole, relazione tecnico-saniaria, regolamento interno elenco del personale ed elenco delle attrezzature, nonché del parri del Dipartimento Autorizzazioni Accreditamento e vigilarza sulle Strutture Sanitane e dei parcri del Servizio Prevenzione, Sicurezza negli ambienti di lavore.
- PRESO ATTO che il parere favorevole dell'Azienda USL ROMA D per l'autorizzazione all'apertura e alla gestione di un raggruppamento di lungodegenza medica è stato concesso per il rilascio del nulla osta, ai sensi dell'art.
 - revenzione incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fucco, in ottemperanza alle precenzione incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fucco, in ottemperanza alle precenzioni effettuate dallo stesso Comando nel parere favorevole su progetto rilasciato in data 3 15/13/2000;
 - Figure de la certificazione definitiva di abitabilità di cui alla domanda inoltrata il 16/7/2001al
 - Venga prodotta la documentazione inerente il riconoscinnento dell'equipollenza dei titoli di abilitazione professionale per il personale infermieristico in possesso di titolo conseguito presso paesi extracomunitari;
- VISTA la circolare dell'Assessorato alla Sanità n. 15 del 27.4 1998 prot. n. 925/53 avente per orggetto. Lince guida per l'applicazione del D.P.R. 22.9.1994 n. 425 "Regolamento recamte disciplina dei procedimienti di autorizzazione all'abitabilità di collaudo statico e di iscrizione al catasto" (G.U. 1.7.1994 n. 152);
- RITENUTO che la casa di cura debba produrre il certificato di abitabilità ai sensi del predetto D.P.R. 425/94 entro 180 giorni dalla data della aotifica del presente provvedimento, pena la sospensione delle attività per le quali la Azienda ASI. ha comunque concesso il proprio multa asta:

- VISTA la ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di concessione regionale di L. 6.452,000, effettuato in data 1/9/2001, ai sensi dell'art.58, comma 8 della L.R. 64/87 e della L.R. 30/80 e successive modificazioni e integrazioni.
- VISTO, altresi. il decreto del Presidente della Repubblica del 14.1.1997, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Boizano, in matena di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
- TENUTO CONTO che la Giunta Regionale ha approvato la proposta di legge regionale concernente le norme in materia di autorizzazioni alla realizzazione e all'exercizio di attività sanutarie e socio-sanutarie, di accreditamento istituzzionale e di accordi contrattuali, ai sensi degli articoli 8bis. 8ter, 8quater e 8quinquies del D.Les. 229/99;
- VISTA la nota dell'Assessorato alla Sanità del 19/11/2001, prot N. 164492;
- PRESO ATTO che il mulla osta è stato espresso dal Direttore Generale della Azienda USL ROMA D, di cui alla deliberazione n 1497del 21/12/2001 sulla base dell'istruttora dei Servizi che hanno acquisito la documentazione e proceduto alla verifica, nella situazione attuale, della conformità della casa di cura di requisiti previsti dalla L.R. 64/87 an fini della autorizzazione ai sensi dell'art. 58 della stessa legge;
- RITENUTO, pertanto, di dover provvedere, in conformità al mulla osta del Direttore Generale della Azienda USL ROMA D, all'adozione del provvedimento regionale, relativo al rilascio della autorizzazione della Casa di Cura privata "Villa Maria Immacolata" all'esercizio delle attività, con la caratterizzazione tipologica "Indirizzo Specifico Medico per Lundodegenza Medica" per la capacità ricettiva di 64 posti letto, tenuto conto che l'autorizzazione per la R.S.A. – per la quale la Azienda ha già espresso parere favorevole - sara oggetto di provvedimento a parte:

All'imanimità

DELIBERA

Sulla base di quanto riportato in premessa, che integralmente si richiama:

1) Di autorizzare come segue- ai sensi dell'art. 58 della L.R. 64/87 – la casa di cura privata "Villa Maria Immacolata" – Via del Casaletto. 391, gestina dalla Società "I.C.E.C. Villa Maria Immacolata S.T.", con sede in Roma. Via del Casaletto. 391/395 – C.F. 00476130588 – rappresentata da un Consiglio di Amministrazione, nelle persone di Fabrizio Cenci, nuo a Roma il 22/00/1953, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, da Martini Cimizi ti qualità di Amministratore Delegato e da Cenci Annabella, in conformità al nulla osta del Direttore Generale della Azienda USL ROMA D del 21/12/2001 –deliberazione n. 1497 – che fa parte integrale e sostanzione della presente deliberazione unitamente alla seguente documentazione: planimetria, composta da n. 9 tavole (all 1), regolamento interno (all.3), elenco del personale (all.4), elenco attrezzalturo (all.5), e negri del Servizio dell'Aziende.

TIPOLOGIA: "INDIRIZZO SPECIFICO MEDICO PER LUNGODEGENZA MEDICA";

A) CAPACITA' RICETTIVA = n. 64 posti letto. († n. 1 per isolamento temporaneo) articolati come segue:

- RAGGRUPPAMANTO MEDICO PER LUNGODEGENZA MEDICA:
 - Unità Funzionale di degenza 1 n. 20 p.l. II° piano palazzina A;
 - Unità Funzionale di degenza 2 n. 20 p.l. Ilº piano palazzina A;
 - Unità Funzionale di degenza 3 n. 24 p.l. piano terra c lº piano palazzina B.
- B) SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA UTILIZZABILI AMBULATORIALMENTE ANCHE DA PAZIENTI ESTERNI:
 - Diagnostica radiologica;
 - Laboratorio di Analisi Cliniche;

ALTRI SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA, secondo quanto previsto dall'art. 25 della L.R. 64/87

Físiopatologia cardiovascolare e respiratoria:

- D) SERVIZI GENERALI IN APPALTO ESTERNO
 - Servizio di cucina;
 - Lavanderia;
 - Disinfestazione:
 - Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- 2) Di concedere le seguenti DEROGHE:
 - minore ampiezza della scale principale dell'edificio "A" (120 cm invece di 150 cm);

- tratto terminale del corridoio di ampiezza lievemente inferiore ai cm 200 nell'edificio "A"
- Di prendere atto, che ai fini dell'approvvigionamento del sangue la Casa di Cura "Villa Maria Immacolata" è collegata con il S.I.T. dell'Azienda "San Camillo – Fortanini".
- 4) Di prondere atto che il Dott. Consalvo Luigi, nato a Polica (SA) il 1/12/1926 svolge le funzioni di Direttore Sanitario, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 64/87 – in quanto responsabile del raggruppamento, lo stesso deve svolgere la propria attività di cui all'art. 29 della L.R. 64/87, con rapporto di lavoro dipendente fino a quando non intervengano situazioni di incompatibilità rispetto alla normativa vigente.

La Azienda USL ROMA D vigilerà al riguardo.

- 5) Di prendere atto che i servizi di cui al precedente punto 1) lettera D vengono assicurati sia per la casa di cura che per la R.S.A. e che comunque la casa di cura in questione ha in comune con la R.S.A. la cui autorizzazione sarà oggetto di provvedimento a parte, i seguenti spazi:
 - ingresso/portineria, uffici arministrativi, cucina, spogliatoi, spogliatoi personale, locali di culto e camera mortuaria con la R.S.A, la cui. l'autorizzazione della R.S.A, sarà oggetto di provvedimento a parte.
- Che la presente autorizzazione è concessa con la seguente PRESCRIZIONE:
- che la casa di cura entro 180 giorni dalla data della notifica della presente deliberazione, produca il certificato di abitabilità aggiornato, relativo alla struttura esistente.

La mancata ottemperanza alla prescrizione di cui sopra, comporterà la decadenza della autorizzazione.

- Di disporre che: la Azienda USL provveda alla vigilanza sulla casa di cura in osservanza alla presente autorizzazione.
 - eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione del Direttore Sanitario, dei locali per ampliamento e trasformazione, nonché del tipo delle attività sanitarie, di ricovero o ambulatoriali – che non risultano contemplate nel presente provvedimento – dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione;

la denominazione della casa di cura privata deve essere sempre preceduto o seguita dalla specificazione "CASA DI CURA PRIVATA";

è vietato cedere a qualsiasi titolo locali compresi nella planimetria, allegata alla presente deliberazione (art. 4 e art. 6 della L.R. 64/87),

la casa di cura è tenuta al rispetto della normativa nazionale e regionale nella organizzazione e nell'esercizio della propria attività autorizzata: venga indicato dalla Azienda USL l'organico numerico del personale, medico e non medico, distinto

per qualifica, separatamente previsto per l'attività di ricovero e per quelle ambulatoriali; la Azienda USL competente per ternitorio, deve provvedere alla vertifica dei requistit del personale santiario, in particolare per i responsabili dei servizi di diagnosi e curo deve prendere atto formalmente.

previa venfica del possesso dei requisiti in relazione all'incarico ricoperto: la Azienda USL deve altresi provvedere alla vigitanza della casa di cura sulla osservanza della normativa vigente e sulla persistenza dei requisiti in base ai quali è concessa presente autorizzazione, fatto salvo l'adeguamento degli stessi, alla normativa nazionale e regionale che sarà enunata in

La presente autorizzazione fa decadere qualunque altra eventuale autorizzazione per attività sanitarie in precedenza concesse:

Omissioni ovvero errori materiali dovranno essere segnalati ai fiui della loro rettifica, dalla Azienda USL competente per territorio ovvero dalla cassi di cura tramite la stessa AUSL entro e non oltre 60 giorni dalla notifica dei presente provvedimento.

La presente autorizzazione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, nonche il rispetto della normativa vigente in materia edilizia urbanistica, ambientale e archeologica.

La cissa di cura privata "Villa Maria Immacolata" è comunque tenuta agli eventuali adeguamenti per l'esercizio dell'attività santtaria derivanti dalle disposizioni in materia, a livello nazionale e dalla relativa applicazione a livello regionale.

I posti letto autorizzati con la presente deliberazione, possono essere utilizzati nella nuova tipologia assistenziale solo di lungodegenza medica, per le nuove anunissioni, secondo la normativa vigente.

L'utilizzazione dei posti letto e dei servizi di diagnosi e cura da parte dei pazienti esterni, ubicati nell'edificio B della casa di cura è condizionato al rilascio del certificato da parte del Sindaco, ai sensi dell'art., 4, comma 6 della L.R. 64/87.

La presente autorizzazione é, comunque, condizionata al rilascio del nulla osta da parte dell'Azienda USI, ROMA D alla casa di cura, previa verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni effortunte dalla stessa, di cui in premessa, che dovrà essere trasmesso anche all'Assessorato alla Santà.

1 8 MAR. 2002 -

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE II. SEGRETARIO: F.to Dott, Adolfo Papi